

- All' Organismo Pagatore AGEA*
Via Palestro, 81
00185 Roma
- All' A.R.T.E.A.*
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
- All' A.G.R.E.A.*
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
- All' A.V.E.P.A*
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
- All' Organismo Pagatore della*
Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
- All' ARPEA*
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' APPAG Trento*
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' OP della Provincia Autonoma*
di Bolzano - OPPAB
Via Alto Adige, 50
39100 Bolzano
- All' ARCEA*
c/o Cittadella regionale, viale
Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
- All' ARGEA*
Via Caprera, 8
Cagliari 09123

E p.c.

*Al Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali*

*- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali*

*- Dir. Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
europea*

Al Ministero della Salute

*Dir. Gen. Sanità Animale e
Farmaci Veterinari*

*Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma*

A SIN S.p.A.

*Via Salandra, 13
00187 ROMA*

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL DM N. 336168 DEL 28 LUGLIO 2022. INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SUINICOLE ITALIANE, CHE HANNO SUBITO DANNI INDIRETTI A SEGUITO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO DEI FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA (PSA).

Premessa

Con Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende della filiera suinicola, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana (PSA), nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale in questione, per un totale di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Tali fondi sono disponibili per l'anno 2022 nei limiti delle risorse stanziato nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», così come quantificati dall'articolo 26 comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'articolo 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022. a. Il 60% di tali risorse è destinato alle PMI del settore della

produzione agricola primaria, mentre il restante 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

Al riguardo, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore della filiera suinicola e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022.

1. Beneficiari

Come riportato all'articolo 2 del sopra citato Decreto Ministeriale, possono beneficiare del sostegno in questione le piccole e medie imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie di cui all'elenco allegato 1 del DM 336168 del 28 luglio 2022;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:
 - ubicate in Piemonte, Liguria, Lazio e Abruzzo;
 - nel 2021 hanno utilizzato suini o carni suine provenienti dalle predette Regioni;
 - nel 2021 hanno esportato carni suine o prodotti trasformati a partire dalle carni suine in almeno uno dei Paesi di cui all'elenco allegato 2 del DM 336168 del 28 luglio 2022.

Le aziende ammissibili al sostegno sono le imprese della filiera suinicola inerenti alla produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Verri
- b) Scrofe
- c) Scrofette
- d) Suini da ingrasso
- e) Suinetti
- f) Prosciutti
- g) Prodotti di salumeria
- h) Tagli di carne suina

2. Interventi ammessi ed entità degli indennizzi

Si elencano di seguito gli interventi di sostegno finalizzati a compensare gli imprenditori della filiera suinicola stabiliti all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022.

- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
- b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);
- e) danni stimati causati dalla riduzione della macellazione;
- f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
- g) danni stimati causati dal mancato export.

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo dell'80% del danno stimato forfaitariamente come da formula riportata nella Tabella A del DM n. 336168 del 28 luglio 2022.

In tal senso, ogni impresa dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità ed in particolare:

- a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come da punto 5 della sopra citata Tabella A al Decreto Ministeriale;
- b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata con la dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei Paesi di cui all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, nei periodi 13 gennaio 2021-30 giugno 2021 e 13 gennaio 2022 – 30 giugno 2022, nonché con la messa a disposizione dei controlli della relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della suddetta Tabella A.

Per quanto riguarda le imprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A al Decreto Ministeriale in oggetto. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

Inoltre, per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 (de minimis).

Si segnala, altresì, che dai sostegni sopra elencati, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

Infine, si comunica che i sostegni a favore delle imprese che svolgono produzione agricola primaria, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per quanto riguarda le imprese di macellazione e trasformazione, i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del Reg. 1407/2013.

3. Presentazione della domanda

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 della presente Circolare, che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'epidemia di peste suina africana, nel periodo dal 13 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Allo scopo di prevenire doppi indennizzi, in caso di soccida, alla domanda presentata dal soggetto che richiede il beneficio dovrà essere allegata una dichiarazione liberatoria da parte dell'altro contraente.

Le domande, recanti l'indicazione di tutti gli elementi previsti all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022 e dovranno essere presentate, presso l'Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell'impresa, **entro il 31 ottobre 2022**, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del DM n. 336168 del 28 luglio 2022 devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Gli Organismi pagatori provvedono al completamento delle istruttorie, ai fini del pagamento, in attuazione del Decreto Ministeriale, anche ai fini delle verifiche da parte di questo Organismo di coordinamento, entro il 31 dicembre 2022.

In alternativa, come stabilito all'articolo 6, del Decreto Ministeriale in oggetto, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda prima del completamento delle verifiche stabilite dal DM stesso, a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. In particolare, la garanzia dovrà essere pari al 100% dei danni dichiarati in domanda, per i punti da 1 a 4 e all'80% dei danni dichiarati in domanda per i punti 5 e 6 della Tabella A di cui al Decreto Ministeriale.

4. Controlli

L'Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale, assoggetta a controllo un campione delle dichiarazioni confermate allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento, da parte dell'Organismo pagatore territorialmente competente rispetto alla sede dell'impianto da verificare.

A tali fini, in un apposito documento del Coordinamento AGEA, che sarà redatto successivamente alla presentazione delle domande ed alle attività di parametrizzazione necessarie ad assicurare il rispetto dei plafond finanziari stabiliti dal Decreto Ministeriale, oltre alla definizione di una componente casuale, necessaria per assicurare la copertura del controllo per tutte le aziende, saranno definiti specifici criteri di rischio uniformi (quali ad esempio l'elevato importo dell'aiuto, l'operatività dell'azienda richiedente l'aiuto in Regione diversa rispetto a quella ove si è verificato il danno, etc.). Ciascun Organismo pagatore potrà integrare con propri criteri quelli stabiliti a livello nazionale.

La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non sarà inferiore al 5 % del totale di quelle riferite a ciascuno degli interventi riportati al punto 2 della presente circolare, come stabilito dal Decreto Ministeriale.

5. Verifiche su eventuali doppi indennizzi, sul massimale finanziario e comunicazioni all'Organismo di Coordinamento AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 4, del Decreto Ministeriale citato in oggetto, dai sostegni sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014.

I sostegni stabiliti dal Decreto Ministeriale in questione possono essere uniti con altri aiuti di Stato, purché il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Al riguardo, gli Organismi pagatori competenti dovranno inviare a questo Organismo di coordinamento, al massimo entro il **15 novembre 2022**, tramite posta elettronica agli indirizzi m.terlizzi@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, le informazioni individuate nell'apposito tracciato record (**Allegato 1**) e di seguito specificate, ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui Decreto Ministeriale n. n. 336168 del 28 luglio 2022.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti cofinanziati ex art. 68 reg. CE n. 73/2009 sulle assicurazioni, secondo le intese con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- b) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal Decreto Ministeriale n. n. 336168 del 28 luglio 2022.

Le domande ammissibili con l'indicazione dei beneficiari. Sarà effettuato un incrocio con la base dati degli aiuti percepiti in base al regolamento (CE) n. 652/2014 per danni diretti, secondo le intese con il Ministero della Salute.

Si rammenta che per gli interventi finanziati in regime de minimis sarà cura di ciascun Organismo pagatore procedere alle verifiche presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Al fine di rispettare la determinazione dell'importo massimo di sostegno, stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del DM n. 336168 del 28 luglio 2022 e per effettuare le necessarie verifiche affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario, gli Organismi pagatori comunicano il dato quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria e intervento, a mezzo posta elettronica agli indirizzi m.terlizzi@agea.gov.it ed f.petroli@agea.gov.it, **entro il 31 dicembre 2022** utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (**Allegato 2**).

IL DIRETTORE
(Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005